

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
Servizio
Internazionalizzazione, Cultura, Turismo, Commercio
E attività promozionali
P.F. Commercio, Fiere, Tutela dei
Consumatori, Politiche giovanili e Sport

0077285/08/02/2012/R_MARCHE/GRM/CTC/P

***Ai Dirigenti degli uffici commercio
dei Comuni della Regione Marche
Loro sedi***

***Alle associazioni di categoria
Confcommercio
Confesercenti
Loro sedi***

***Alla Prefettura di
Ancona***

***All'I.N.P.S.
All'I.N.A.I.L.
Loro sedi***

***Alle Camere di Commercio
Della Regione Marche
Loro sedi***

**e p.c. Assessore al Commercio
Antonio Canzian
Sede**

**Dirigente Servizio
Internazionalizzazione, Cultura,
Turismo, Commercio E attività promozionali
Raimondo Orsetti
Sede**

Oggetto: Commercio sulle aree pubbliche. Indicazioni operative in merito alla verifica della regolarità contributiva per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a seguito dell'entrata in vigore della legge 183/2011.

La Regione Marche, con legge n. 27/2009 art. 38bis ha previsto per le imprese del commercio su aree pubbliche l'obbligo di presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva, o del Certificato di regolarità contributiva INPS, sia in occasione del rilascio delle autorizzazioni, sia annualmente entro la data del 31 gennaio. La l.r. 27/2009 prevede che i sopra indicati documenti debbano essere presentati dalle imprese ai Comuni.

Successivamente all'entrata in vigore della citata l.r. 27/2009, la legge 12 novembre 2011, n. 183, ha introdotto l'articolo 44-bis al DPR 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", prevedendo che "le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio (...) dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica disciplina di settore".

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Servizio
Internazionalizzazione, Cultura, Turismo, Commercio
E attività promozionali

P.F. Commercio, Fiere, Tutela dei
Consumatori, Politiche giovanili e Sport

Si ritiene pertanto che dall'1 gennaio 2012 (data di entrata in vigore della legge 183/2011) si renda necessario modificare le modalità applicative della sopra citata legge regionale 27/2009, prevedendo che siano i Comuni a verificare d'ufficio la regolarità contributiva delle imprese autorizzate.

Si ritiene ora necessario, anche a seguito del coordinamento tecnico interregionale del 10 gennaio 2012, individuare linee operative unitarie e semplificate al fine dell'applicazione del dettato normativo statale.

Considerato che l'art. 43 del DPR 445/2000 prevede che l'interessato debba fornire alla P.A. gli "elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni e dei dati richiesti", questo ufficio regionale intende dare ai Comuni e alle imprese interessate le seguenti indicazioni operative:

- le imprese titolari o richiedenti le autorizzazioni al commercio su aree pubbliche devono fornire ai Comuni le indicazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva INPS e INAIL, secondo lo schema allegato alla presente (allegato 1);
- per le imprese iscritte all'INPS e all'INAIL i Comuni verificheranno la sussistenza del DURC attestante la regolarità contributiva attraverso i collegamenti informatici;
- per le imprese iscritte solo all'INPS i Comuni richiederanno all'Istituto il Certificato di regolarità contributiva.

Si è inoltre provveduto ad interpellare la direzione regionale INPS, che ha fornito i seguenti chiarimenti sulle modalità operative di rilascio del DURC e dei Certificati di regolarità contributiva: "Per quanto riguarda la richiesta del DURC, il Comune dovrà individuare il responsabile dell'Ufficio/Settore/Sede che dovrà essere abilitato all'accesso alla procedura per il rilascio del DURC. Tale soggetto dovrà scaricare il modulo presente sul sito www.sportellounicoprevidenziale.it, provvedere alla compilazione dello stesso ed inviarlo tramite l'indirizzo mail soggettocontribuente.ancona@inps.it (cambiare la città a seconda della Sede provinciale Inps di riferimento), allegando copia del documento di identità e del proprio provvedimento di nomina/incarico. L'ufficio soggetto contribuente della sede INPS provvederà al rilascio del PIN provvisorio indispensabile per il primo accesso in procedura. Ad autenticazione avvenuta il responsabile dell'Ufficio del Comune potrà provvedere autonomamente, tramite accesso diretto al sito www.sportellounicoprevidenziale.it, ad inserire la richiesta del DURC.

Qualora si tratti invece di richiedere una semplice attestazione di regolarità contributiva per soggetto già in possesso dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche, e quindi già iscritto all'Istituto, e per il quale non è prevista l'iscrizione all'Inail, tale richiesta dovrà essere inviata su carta intestata del Comune richiedente ai seguenti indirizzi e-mail provinciali:

Ancona - soggettocontribuente.ancona@inps.it
Ascoli Piceno - soggettocontribuente.ascolipiceno@inps.it
Fermo - soggettocontribuente.fermo@inps.it
Macerata - soggettocontribuente.macerata@inps.it
Pesaro - aziende.pesaro@inps.it

Qualora infine la richiesta riguardi un soggetto che per la prima volta chiede al Comune l'autorizzazione al commercio su aree pubbliche - e che deve quindi contestualmente iscriversi all'Inps - dovrà essere rilasciata (dall'INPS) una attestazione di regolarità contributiva". Su questo ultimo aspetto si ricorda tuttavia che per i soggetti non ancora iscritti al Registro imprese alla data di rilascio o di reintestazione dell'autorizzazione resta salvo il termine di sei mesi da detta iscrizione per la verifica della regolarità contributiva (l.r. 27/09, art. 38 bis, comma 3)".

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

*Servizio
Internazionalizzazione, Cultura, Turismo, Commercio
E attività promozionali*

*P.F. Commercio, Fiere, Tutela dei
Consumatori, Politiche giovanili e Sport*

Si segnala inoltre che in materia di DURC è intervenuto anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. 37/0000619/MA007A001 del 16.01.2012 e le direzioni centrali INAIL ed INPS con circolare prot. INAIL60010 del 26.01.2012 stabilendo che il suddetto documento non può essere sostituito da un'autocertificazione dell'operatore in quanto non insiste né su fatti, né su status né tantomeno su qualità personali.

Pur tuttavia sempre le stesse note stabiliscono che *"nell'ambito dell'art. 44 bis, ad un controllo delle informazioni relative alla regolarità contributiva lascia intendere la possibilità, da parte delle P.A., di acquisire un DURC (non una autocertificazione) da parte del soggetto interessato, i cui contenuti potranno essere vagliati dalla stessa P.A. con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni"*.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti.

**P.O. Programmazione, coordinamento
Commercio, fiere e tutela del consumatore
(dott.ssa Nadia Luzietti)**

**IL DIRIGENTE
(dott. Pietro Talarico)**

Allegati:

- n. 1 – modello contenente le informazioni per la verifica della regolarità contributiva;
- n. 2 – dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.